

(N. 1477-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1687)*

d'iniziativa del Deputato **ERMINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 DICEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1951

Integrazione delle vigenti disposizioni di legge  
relative al personale universitario non insegnante.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, stabiliva con gli articoli 34 e 35 che, entro il 31 dicembre 1950, a seguito di concorsi interni, tutto il personale subalterno universitario non di ruolo sarebbe stato sistemato in ruolo ed avrebbe avuto così garentita a tutti gli effetti la propria carriera.

Per sopravvenute contingenze, che verranno in seguito enumerate, non si è verificata la sistemazione predetta ed allora il deputato Ermini col disegno di legge n. 1477, approvato

il 22 dicembre 1950 dalla VI Commissione permanente della Camera, ha cercato di venire incontro al personale, stabilendo, con l'articolo 5, che i termini degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, erano prorogati al 31 dicembre 1952: così in tale lasso di tempo tutto il personale sarebbe stato sistemato.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha dato, però, parere nettamente contrario all'approvazione di detto articolo 5 perché ha trovato che non esisteva la copertura per la

spesa relativa al prolungamento dei termini. Ed allora la 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, unanime, ha deliberato di portare in Aula la discussione perchè, se non possa essere approvato l'articolo 5 che rende giustizia ad una categoria di onesti ed esemplari impiegati i quali si vedono privati di un tratto di ogni possibilità di vita e di carriera, occorre trovare altra via opportuna per la loro definitiva sistemazione.

Infatti, per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Università, fu adottato, nel 1948, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, un sistema assai diverso da quello contemporaneamente adottato per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato: per questi, con il decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 262, si dà a tutti gli avventizi in servizio alla data del 1° maggio 1948 una garanzia di stabilità attraverso la iscrizione nei ruoli transitori, iscrizione che non è limitata dal numero fisso dei posti; per gli universitari, invece, i decreti legislativi del 7 maggio 1948, n. 1253 e n. 1172, sottopongono il passaggio in ruolo a gravi condizioni limitative e cioè:

a) esistenza al 1° luglio 1948 dei posti occorrenti nei ruoli organici;

b) superamento di apposito concorso, per poter prendere parte al quale occorre la condizione di aver prestato almeno tre anni di servizio al 1° luglio 1948.

L'allargamento di organici attuato con la legge di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948 (legge 24 giugno 1950, n. 465) migliorò di molto questa situazione di cose, in quanto il numero di coloro che avrebbero potuto trovare sistemazione venne ad essere aumentato in relazione ai nuovi posti di organico (150 degli assistenti, 175 di gruppo C delle segreterie universitarie, 70 di tecnici, 75 di subalterni). Se non che l'emanazione della nuova legge sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra non solo ha annullati i benefici prodotti dall'allargamento di organico, ma ha gravemente peggiorata la situazione perchè, mentre prima sarebbe stato sottratto ai concorsi interni per gli avventizi solamente il 15 per cento dei posti, ora se ne dovrebbe sottrarre nientemeno che il 45 per cento con il risultato che ben pochi sarebbero

i subalterni avventizi che potrebbero trovare sistemazione attraverso i predetti concorsi interni: ne consegue che resterebbero escluse dalla sistemazione ben 800 unità che verrebbero senz'altro messe sul lastrico da un momento all'altro.

Il Ministero della pubblica istruzione, contrariamente alle previsioni, non ha potuto adempiere, entro quest'anno, tutti quegli atti che costituiscono il presupposto essenziale per determinare la quantità di personale sottoposto a licenziamento: infatti avrebbe dovuto prima completare l'inquadramento nei ruoli statali del personale dei ruoli universitari e poi avrebbe dovuto espletare i concorsi interni per la sistemazione del personale non di ruolo; ma a tali adempimenti non ha potuto provvedere in tempo utile perchè, oltre a trovarsi di fronte a gravi difficoltà organizzative per quanto concerneva i concorsi interni, si è trovato di fronte alla legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi e mutilati di guerra.

Per tutto quanto ho esposto non resta che ripiegare sulla legge riguardante i ruoli transitori, legge che, però, risulta applicabile solamente ad una modesta parte del personale universitario e propriamente a quella di esso compresa nell'organico statale del personale di segreteria contemplato nella legge 6 luglio 1940, n. 1038. Ma, poichè l'Ente Università, pur se non possa definirsi Amministrazione dello Stato, può però facilmente essere annoverato fra gli organi dello Stato con personalità giuridica, e poichè tutto il personale di ruolo, insegnante e non insegnante, è statale a tutti gli effetti, non sembra difficile applicare, in via interpretativa, quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e proporre una nuova dizione dell'articolo 5 del disegno di legge Ermini.

Sono sicuro che voi, onorevoli colleghi, convinti della giustizia della causa che la 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha fatta sua, vorrete dare il vostro voto favorevole e ridonare la pace e la tranquillità al personale subalterno universitario non di ruolo che si è sempre reso degno di ogni considerazione per il lavoro speso nelle Università.

JANNELLI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 5 volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata.

« Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

« La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

« Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

« Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità ».

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 2 volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

L'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

« Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni quattro assistenti volontari ».

## Art. 3.

I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

## Art. 2.

*Identico.*

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.

Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra facoltà o scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria.

Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro della pubblica istruzione.

Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere del rettore, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.

È abrogato l'articolo 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

## Art. 5.

I termini stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono prorogati al 31 dicembre 1952.

## Art. 6.

I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale, che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio

## Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere dei rettori, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.

*Identico.*

## Art. 5.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e le successive modificazioni, concernenti l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato sono estese al personale non insegnante non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948 presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore.

## Art. 6.

*Identico.*

non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo i limiti di età, che vengono prorogati di sette anni.

Art. 7.

La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'articolo 35-*bis* (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di metà del contributo già versato.

Art. 7.

*Identico.*